

N.° 1004.



VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

CAPO PRIMO

Disposizioni preliminari.

Art. 1.

La dotazione di cui il Re dovrà godere durante il suo Regno, a termini dell'articolo diecinueve dello Statuto, si comporrà di un determinato assegnamento in beni mobili ed immobili, e della corresponsione d'un'annua somma dalle Finanze dello Stato.

CAPO SECONDO

Della dotazione in beni immobili ed in beni mobili.

Art. 2.

La dotazione in beni immobili comprenderà i palazzi, i fabbricati ed i terreni indicati nell'Elenco segnato A unito alla presente, che sarà vidimato dal Ministro Segretario di Stato delle Finanze.

S'intenderanno far parte di ciascuno dei suddetti immobili le loro dipendenze tutte, sì e come risulteranno dal Quadro che ne sarà fornito a termini dell'articolo quarto.

Art. 3.

La dotazione in beni mobili comprenderà le gioie, perle, pietre preziose, le statue, i quadri, compresi quelli della Reale Galleria, i medaglioni, le armerie antiche ed altri oggetti d'arte, le biblioteche, il vasellame e gli oggetti tutti in argento ed oro, le biancherie, e gli arredi ed effetti mobili d'ogni sorta esistenti nei palazzi, castelli, fabbriche, parchi e giardini indicati nel detto Elenco non che nei guardamobili.

Di questa dotazione faranno parte gli oggetti d'arte esistenti negli immobili che giusta l'articolo decimo passeranno al Demanio dello Stato, come altresì i palchi riservati alla Real Casa nel Teatro annesso alle Segreterie.

La Galleria Reale dovrà rimanere aperta al Pubblico e specialmente agli artisti nei giorni e nelle ore che saranno determinate dalla Intendenza della Casa Reale con apposito Regolamento.

Art. 4.

Sarà formato a spese delle Finanze ed in contraddittorio del Sovr'Intendente Generale della Real Casa un inventario tante dei beni stabili col relativo piano figurativo, quanto di tutti gli oggetti mobili che costituiranno la dotazione come al precedente articolo.

A quelli degli oggetti mobili che per l'uso sono soggetti a deterioramento sarà fatto l'estimo del loro valore.

I suddetti inventari, piani ed estimi saranno estesi in quattro originali, e debitamente certificati e firmati dal Ministro di Finanze, saranno consegnati uno al Senato, uno alla Camera dei Deputati, uno al Ministero delle Finanze, ed uno all'Amministrazione della dotazione della Corona per essere conservati nei proprii Archivi.

CAPO TERZO

Condizioni del godimento dei beni costituenti la dotazione della corona.

Art. 5.

Il Re potrà fare ai palazzi, ai castelli, alle ville, alle fabbriche ed ai parchi costituenti la dotazione tutte quelle variazioni che giudicherà convenienti per la loro conservazione e pel loro abbellimento.

Art. 6.

Le spese tutte per la manutenzione e per la conservazione in buon stato dei beni, tanto immobili, quanto mobili di cui si compone questa dotazione, rimangono a carico della Corona. Tuttavia i mobili portati nell'inventario con estimo potranno essere permutati od alienati a condizione di essere surrogati.

Art. 7.

I boschi facienti parte della dotazione saranno soggetti alla prescrizioni delle leggi forestali in quanto può concernerli.

Per tagli ordinarii sarà stabilito un turno regolare periodico.

Per tagli straordinarii e per quelli di alberi d'alto fusto dovrà riportarsi l'assenso del Ministro delle Finanze.

Art. 8.

Per quanto riguarda alla durata delle locazioni dei beni, che formano la dotazione della Corona, si osserveranno, avvenendo il caso di successione al Regno, le disposizioni stabilite in materia di usufrutto degli articoli 506 e 507 del Codice civile.

CAPO QUARTO

Dell'assegnazione d'un'annua somma sopra le Finanze.

Art. 9.

L'assegnazione sopra le Finanze per la dotazione della Corona è stabilita nella somma di annue lire *quattro milioni*.

Art. 10.

Tale somma sarà pagata ripartitamente per dodicesimi, ed in anticipazione

di mese in mese alla persona che sarà delegata dal Re.

CAPO QUINTO

*Dei beni immobili e delle spese
che dalla dotazione della Corona passeranno allo Stato.*

Art. 11.

I beni immobili attualmente amministrati dall'Azienda Generale della Real Casa ed iscritti nel'unito Specchio notato B saranno da questa rimessi al Demanio di cui faranno parte insieme a tutti gli altri che non trovansi iscritti nell'Elenco segnato A.

Art. 12.

Le azioni attive o passive relative alla dotazione della Corona saranno intentate e sostenute dal Sovr'Intendente Generale della Real Casa.

Art. 13.

Le spese iscritte nel qui unito Specchio, notato C, le quali erano stanziato nel Bilancio passivo dell'Azienda Generale della Real Casa, e che continuarono finora ad essere a carico della dotazione della Corona, saranno trasferite su quelli di diversi Bilanci passivi dello Stato cui per loro natura debbono appartenere.

In nessun caso d'ora in avanti l'Erario dello Stato potrà essere gravato da pensioni accordate dall'Amministrazione della dotazione della Corona.

CAPO SESTO

Disposizioni diverse.

Art. 14.

La costituzione della dotazione della Corona, a termini della presente Legge, avrà effetto cominciando dal primo gennaio mille ottocento cinquanta.

Art. 15.

Per tutto l'anno 1849, la dotazione della Corona sarà regolata sulla stessa base del decennio, riservata per sé dal Magnanimo CARLO ALBERTO, coll'articolo diecinueve dello Statuto, sotto deduzione però di lire diecisette mila settecento, per il prorata dal primo aprile a tutto dicembre passato, e delle lire ventitre mila seicento montare, giusta lo Specchio notato D, delle spese cessate per la dotazione della Corona e per lo Stato; ma per altra parte saranno sopportate dalla Corona tutte le spese relative al Magnanimo Re CARLO ALBERTO dall'epoca della di lui abdicazione, e saranno ritenute pure per tutto l'anno suddetto a carico della stessa dotazione della Corona, tanto le spese tutte riguardanti gli immobili di cui all'articolo undecimo, quanto quelle di cui all'articolo decimoterzo.

Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze è incaricato dell'esecuzione della presente Legge, che sarà registrata al Controllo Generale, pubblicata, ed inserta nella Raccolta degli Atti del Governo.

Dat. a Torino il sedici marzo mille ottocento cinquanta.

VITTORIO EMANUELE

V.° SICCARDI.

V.° GALVAGNO.
V.° COLLA.

NIGRA.